

***Schema di Decreto Legislativo recante  
attuazione della Direttiva EU 2018/2002 che  
modifica la Direttiva 2012/27/UE  
sull'efficienza energetica***

**OSSERVAZIONI ANIGAS**

**6 aprile 2020**

## Osservazioni generali

In termini generali Anigas esprime la propria condivisione in merito alla finalità perseguita dallo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva EU 2018/2002, che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ovvero quello di consentire all'Italia di conseguire i *target* di efficienza energetica fissati dal Piano nazionale integrato energia clima (PNIEC), attraverso l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione Europea, recependo la direttiva 2018/2002 UE (Energy Efficiency Directive EED – II) in coerenza rispetto al quadro normativo vigente.

Nello specifico, in considerazione dell'ambito rappresentato dalla Associazione, si ritiene utile evidenziare alcune riflessioni generali nonché distinte proposte implementative su specifici articoli del provvedimento, volti ad integrare e definire meglio lo schema di Decreto Legislativo *de quo* trattato.

→ art. 6 dello schema di decreto che interviene sull'art. 7 del D.Lgs. 102/2014 recante 'Regime obbligatorio di efficienza energetica'

Tra le misure di promozione dell'efficienza energetica viene ricompreso anche lo schema d'obbligo dei certificati bianchi. In termini preliminari si evidenzia come siano evidenti e noti i problemi che negli ultimi anni stanno intaccato l'efficacia e la sostenibilità di questo meccanismo, ovvero il continuo protrarsi di una situazione di drastica diminuzione della liquidità dei titoli in circolazione e la conseguente instabilità dei prezzi.

In tale ottica, si esprime condivisione rispetto all'apertura dimostrata all'interno della bozza di decreto, sia relativamente all' eventuale possibilità di estendere gli interventi di EE rientranti nella sfera dei Certificati Bianchi (in particolar modo riguardo alla semplificazione normativa preventivata nella presentazione dei progetti, in modo da incentivare nuovamente l'interesse degli operatori ad effettuare interventi), sia alla discrezionalità affidata a MISE e soprattutto ad ARERA di poter intervenire attivamente nell'aggiornare, proporre e/o suggerire modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati assegnati. In particolare un ampliamento dei progetti di efficienza, con semplificazione del processo di presentazione, sono sicuramente principi

più che ben accetti per avere sicuramente un incremento della flessibilità della offerta sul mercato dei TEE, con tutte le positive conseguenze che ne conseguono in termini di stabilità del mercato. Apprezzabile l'introduzione di misure alternative ai regimi obbligatori, ma la descrizione generica rende poco comprensibile a quali misure ci si riferisca; sarebbe opportuno fare riferimento all'introduzione di regimi incentivanti.

Per quanto riguarda una possibile estensione dei cd. soggetti obbligati (di seguito SO), la proposta dovrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento. Infatti, se da un lato potrebbe comportare un beneficio nell'immediato (essendo ripartito l'obbligo nazionale su diversi operatori), in quanto si andrebbe a ridurre l'impatto economico sul singolo SO, dall'altro l'introduzione di nuovi operatori potrebbe creare instabilità potendo gli stessi non avere una adeguata padronanza del mercato, con conseguente rischio di adottare politiche di approvvigionamento non adeguate, almeno nel breve termine. Magari sarebbe maggiormente efficace, a questo punto, cercare di indirizzare verso l'inserimento di misure alternative, come la previsione di un vincolo alla vendita dei TEE/scadenza dei certificati; così facendo si eviterebbero tensioni rialziste dovute al trattenimento degli stessi.

Nell'ambito poi dell'importanza dello strumento del Conto Termico per favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione (comma 4), si propone di prevedere anche l'adozione di specifiche misure a favore degli interventi di teleriscaldamento; in proposito si suggerisce di aggiungere -alla fine del comma 4- la seguente dicitura: *“e di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento (sistemi di Cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW).”*, il tutto al fine di includere gli impianti di microcogenerazione tra le tecnologie del Conto Termico.

→ art. 7 dello schema di decreto che interviene sull'art. 8 del D.Lgs. 102/2014 recante *“Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia”*

In merito alla proposta di eliminazione della esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, si ritiene che, invece, un meccanismo di esenzione debba essere mantenuto al fine di evitare incombenze inutili per imprese poco energivore; al riguardo si

potrebbe proporre la definizione di una soglia di esenzione collegata al tasso di consumo specifico dell'azienda.

→ art. 9 dello schema di decreto che interviene sull'art. 10 del D.Lgs. 102/2014 recante "Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento"

Con l'intento di prevedere un adeguato e costruttivo confronto preliminare tra Associazioni di categoria e GSE per la predisposizione del rapporto di valutazione del potenziale di cogenerazione nazionale, al comma 2 – si propone di aggiungere alla fine del comma la seguente dicitura: *"Nell'individuazione di tali soluzioni, il GSE si avvale di un confronto con le Associazioni di categoria di riferimento al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della Cogenerazione ad Alto Rendimento e le più efficaci azioni correttive"*.

Si ritiene poi opportuno che gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento possano fornire energia elettrica a più utenti, come già previsto per l'energia termica; al fine di consentire a questa tecnologia di dispiegare in pieno il suo potenziale di efficientamento energetico, si propone quindi di inserire un nuovo comma (ovvero il comma 15bis) con il seguente testo: *"L'elettricità prodotta da impianti di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento (sistemi di Cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW) determinata conformemente alle disposizioni del decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, può rifornire, come già previsto per l'energia termica, più di un'utenza elettrica. I sistemi di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento possono dunque accedere alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle Comunità Energetiche previste dalle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944."*